



## **Città di La Maddalena**

*Provincia di Sassari*

# **ORDINANZA DEL SINDACO**

Numero 9 del 09/06/2025

**Oggetto:** DIVIETO AL CONSUMO COME BEVANDA DELL'ACQUA EROGATA DALLE CONDOTTE IDRICHE E LIMITAZIONI D'USO AI FINI ALIMENTARI

IL SINDACO

**Vista** la nota dell'ASL Gallura – Dipartimento di Prevenzione, Area Medica Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – prot. 18499 del 06.06.2025 (ns. prot. 13516 del 06.06.2025) con la quale vengono comunicati gli esiti delle analisi effettuate dall'ARPAS di Sassari sulle acque prelevate il 03.06.2025 dai quali emerge la NON rispondenza delle acque ai requisiti richiesti dal d.lgs. 18/23 nei seguenti punti di consegna:

- Nicchia contatore Via Cesaraccio, 34 per superamento del parametro **Ammonio** - valore rilevato 0,56 mg/L

**Dato atto** che le acque non rispondenti ai requisiti richiesti dal d.lgs. 18/23 sono da ritenersi NON IDONEE all'uso come acqua potabile;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno - sulla base della proposta della ASL Gallura - adottare il presente provvedimento cautelativo a tutela della salute pubblica vietando il consumo dell'acqua come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti quando rappresenti uno degli ingredienti principali;

**Rilevato** che, a parere della Asl Gallura, la NON rispondenza delle acque ai requisiti richiesti dal d.lgs. 18/23, *"depone per un non adeguato trattamento di potabilizzazione e/o di non adeguate misure di protezione della rete di distribuzione"* da parte di Abbanoa S.p.a.;

**Visti:**

- il d.lgs. 267/2000 ed, in particolare, l'art. 54;
- il d.lgs. 18/2023 ed, in particolare, l'art. 15;
- lo Statuto Comunale;

**ORDINA**

Il divieto del consumo come bevanda dell'acqua erogata dalle condotte idriche e per l'incorporazione negli alimenti quando rappresenti uno degli ingredienti principali (es. minestre), mentre resta consentito l'utilizzo per il lavaggio di alimenti e per l'igiene della persona e della casa;

**DISPONE**

che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune e che una copia della stessa venga trasmessa a:

---



- A.S.L. Gallura – [sian@pec.aslgallura.it](mailto:sian@pec.aslgallura.it)
- Abbanoa S.p.A. – [protocollo@pec.abbanoa.it](mailto:protocollo@pec.abbanoa.it)
- ARPAS - [dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it](mailto:dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it)
- Comando di Polizia Locale del Comune di La Maddalena
- Dirigente Direzione Opere Pubbliche
- Ufficio Igiene Ambiente del Comune di La Maddalena
- Organi di stampa locale per informare i consumatori

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/90 si comunica che avverso tale provvedimento è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna (Legge 6/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro il termine di 120 gg. (D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971).

**IL SINDACO**  
**Fabio Lai**